



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro
Condizioni di lavoro

Con la partecipazione di:



Interkantonaler Verband für Arbeitnehmerschutz – IVA
Association Intercantonale pour la Protection des Travailleurs – AIPT
Associazione intercantonale per la Protezione dei Lavoratori – AIPL

suva

Guida pratica per i **controlli Covid-19 sui cantieri e nell'industria**

Versione 4 del 26 giugno 2021

Obiettivo

Il presente documento intende sostenere la Suva e gli organi esecutivi della Legge sul lavoro (LL) nel precisare il quadro dei controlli e i criteri da applicare, così da creare una base comune che permetta di armonizzare i controlli nel miglior modo possibile. L'autorità che effettua i controlli conserva tuttavia il diritto di prendere una decisione divergente in singoli casi giustificati. In considerazione della situazione specifica, alcuni Cantoni hanno stabilito condizioni più severe che non sono contemplate in questa guida pratica. Il documento, che verrà aggiornato e fornirà risposte a nuove domande, è stato elaborato da un gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle istituzioni sopra menzionate.

Basi giuridiche

Osservazione preliminare

Gli obblighi dei datori di lavoro a tutela dei loro dipendenti da un contagio da Covid-19 si basano di norma sull'art. 6 della Legge sul lavoro (LL).

Disposizioni di legge particolari

Nella Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19, RS 818.102) e nell'Ordinanza del Consiglio federale sulla situazione particolare (RS 818.101.26) sono integrati i provvedimenti per la protezione dei lavoratori. Di seguito sono riportate le disposizioni determinanti.

Art. 4 Legge COVID-19: Provvedimenti di protezione dei lavoratori

¹ Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio e in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro. Se il lavoratore deve interrompere il lavoro a causa di un provvedimento disposto dalle autorità e il datore di lavoro deve comunque continuare a versargli il salario, quest'ultimo ha diritto al rimborso di un importo equivalente conformemente all'articolo 15.

² Se adotta provvedimenti di cui al capoverso 1, il Consiglio federale ne affida l'esecuzione agli organi esecutivi della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro e all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Insai) e dispone che i relativi costi d'esecuzione siano finanziati attraverso il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali di cui all'articolo 87 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 25 Ordinanza situazione particolare: Provvedimenti di prevenzione

¹ Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento. A tale proposito bisogna prevedere e attuare determinati provvedimenti.

² I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la possibilità del telelavoro, la separazione fisica, squadre separate, la regolare aerazione o l'uso di mascherine.

³ Alla protezione dei lavoratori particolarmente a rischio si applica inoltre l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020.

Articolo 27a Ordinanza 3: Lavoratori particolarmente a rischio

¹ Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. Per l'adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi disposto in virtù della presente disposizione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese.² Se non è possibile adempiere da casa gli obblighi lavorativi abituali, il datore di lavoro assegna al lavoratore interessato, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa.³ Se, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio, questi ultimi possono essere occupati nella loro attività abituale sul posto se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. la postazione di lavoro è organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone, in particolare mediante la messa a disposizione di uno spazio individuale o di uno spazio di lavoro chiaramente delimitato; oppure
- b. nei casi in cui non è sempre possibile evitare un contatto stretto, sono adottati ulteriori provvedimenti di protezione secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale).

⁴ Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1-3, il datore di lavoro assegna loro, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente sul posto per il quale sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b.

⁵ Prima di adottare i provvedimenti previsti, il datore di lavoro sente i lavoratori interessati. Documenta per scritto i provvedimenti decisi e li comunica in modo adeguato ai lavoratori.

⁶ I lavoratori interessati possono rifiutare un lavoro assegnato loro se il datore di lavoro non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1-4 o se, per motivi particolari, considerano troppo elevato il rischio di contagio da coronavirus per sé stessi malgrado i provvedimenti adottati dal datore di lavoro secondo i capoversi 3 e 4. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

⁷ Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1-4 oppure se questi rifiutano il lavoro loro assegnato secondo il capoverso 6, il datore di lavoro li esenta dall'obbligo di lavorare con continuazione del pagamento dello stipendio.

⁸ I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

⁹ Al diritto all'indennità per perdita di guadagno per il coronavirus si applica l'articolo 2 capoverso 3^{quater} dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020.

¹⁰ Sono considerate particolarmente a rischio:

- a. le donne incinte;
- b. le persone affette dalle patologie o anomalie di cui all'allegato 7 che per motivi medici non possono farsi vaccinare contro il COVID-19.

^{10bis} Non sono considerate particolarmente a rischio:
a. le donne incinte vaccinate contro il COVID-19, durante dodici mesi a partire dalla vaccinazione completa;
b. le persone di cui al capoverso 10 che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite, durante sei mesi a partire dall'undicesimo giorno dopo la conferma del contagio.

¹¹ Le patologie e anomalie genetiche di cui al capoverso 10 lettera b sono precisate nell'allegato 7 in base a criteri medici. L'elenco di questi criteri non è esaustivo. È fatta salva una valutazione clinica del rischio nel singolo caso, che può portare a classificare anche persone di cui al capoverso 10bis tra quelle particolarmente a rischio.

¹² L'EDI aggiorna costantemente l'allegato 7 in base allo stato delle conoscenze scientifiche.

¹³ Alla protezione generale dei lavoratori si applica l'articolo 25 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020

Art. 26 Ordinanza situazione particolare: Esecuzione, controlli e obblighi di collaborazione

¹ In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro, l'esecuzione dell'articolo 25 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.


² Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

³ I datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità esecutive competenti.

⁴ Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.

Obblighi dei datori di lavoro

Nel promemoria per i datori di lavoro «Protezione della salute sul posto di lavoro - nuovo coronavirus (COVID-19)», la SECO precisa gli obblighi dei datori di lavoro in particolare sulla base dell'art. 25 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare e fornisce riferimenti per la valutazione delle situazioni di rischio. Il promemoria comprende anche la seguente tabella:

| | | |
|----------|---|--|
| S | S sta per sostituzione, che nel caso del COVID-19 è possibile soltanto tenendosi a sufficiente distanza (p. es. telelavoro). |  |
| T | T sta per misure tecniche (p. es. lastre di vetro acrilico, posti di lavoro separati). |  |
| O | O sta per misure organizzative (p. es. team separati, modifica della pianificazione dei turni). |  |
| P | P sta per misure di protezione individuale (p. es. mascherine igieniche [mascherine chirurgiche / mascherine da sala operatoria]). |  |

Fonte: SECO

Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza COVID-19 situazione particolare

Nel «Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 23 giugno 2021 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare)», l'art. 25 viene precisato come segue:

Secondo *il capoverso 1*, il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento. Questa prescrizione concretizza l'obbligo del datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari e adeguati a tutela della salute dei lavoratori (art. 6 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro, LL; RS 822.11).

Capoverso 2: i datori di lavoro devono prendere ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la possibilità del telelavoro (cfr. la raccomandazione dell'UFSP), la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'aperto. Il principio STOP comprende i seguenti punti:

- sostituzione: le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono sostituite da altre mansioni;
- misure tecniche e organizzative: grazie ad appositi accorgimenti, le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono svolte in una forma diversa (p. es. contatti solo per via elettronica, mai diretti, con i clienti) oppure sono adottati provvedimenti di protezione (disinfettanti ecc.).
- misure di protezione individuale: misure di questo tipo possono essere adottate in particolare nelle strutture del sistema sanitario, i cui dipendenti sono avvezzi all'uso di dispositivi di protezione individuale.

Siccome non serve a proteggere i lavoratori, la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 11 non può essere annoverata tra i provvedimenti consentiti in ambito lavorativo. È invece consentito – conformemente al principio STOP – formare squadre fisse separate. Il ricorso mirato a questo provvedimento in situazioni idonee porta a un risultato paragonabile a quello dell'articolo 11.

Il capoverso 3 sancisce che per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio si applica inoltre l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020.

Competenze per l'esecuzione

I provvedimenti a tutela dei collaboratori da un contagio da Covid-19 sono provvedimenti sulla protezione della salute secondo l'art. 6 LL e gli ispettorati cantonali del lavoro sono le autorità competenti per l'esecuzione in base a questa legge.

In virtù dell'art. 26 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, la Suva è stata incaricata di sostenere l'esecuzione come era già stato previsto con l'Ordinanza 2 COVID-19. È stato concordato che la Suva continui a occuparsi di determinate aziende.

Con l'abrogazione dell'art. 7d cpv. 3 dell'Ordinanza 2 COVID-19 è venuta meno la possibilità dei Cantoni di chiudere direttamente un cantiere¹.

Si applica pertanto il diritto generale di esecuzione: gli ispettorati cantonali del lavoro – eventualmente a seguito di una notifica della Suva nonché in una procedura abbreviata in virtù dell'art. art. 51 segg. LL – emanano decisioni nei confronti delle aziende inadempienti che non hanno attuato i provvedimenti secondo l'art. 25 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare (cfr. domande concrete sulla procedura di controllo in fondo a questo documento).

La SECO è l'autorità di vigilanza sulle autorità di controllo ed è competente per l'interpretazione delle questioni procedurali (art. 42 cpv. 1 LL).

¹ L'art. 7d recitava: ³ Le autorità cantonali competenti possono chiudere singoli cantieri o aziende se non sono adempiuti gli obblighi di cui al capoverso 1.

Domande di ordine pratico sull'esecuzione delle raccomandazioni dell'UFSP in materia di igiene e di distanziamento

Nell'attuazione ad opera dei datori di lavoro e nel relativo controllo da parte degli organi esecutivi della LL e da parte della Suva insorgono regolarmente domande sull'attuazione concreta delle prescrizioni di cui all'art. 25 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare. In via di massima, a queste domande deve essere possibile dare una risposta unitaria. Gli organi esecutivi conducono un dialogo regolare sugli argomenti sollevati, che possono essere segnalati dal basso verso l'alto, e definiscono le risposte che fungono da base per una prassi esecutiva unitaria.

Per le seguenti domande è stata elaborata una risposta comune da parte di SECO, AIPL e Suva.

| | Domanda | Risposta |
|---|---|---|
| 1 | In ogni cantiere devo allestire una postazione per il lavaggio delle mani dotata di acqua corrente, sapone e salviette monouso? | Sì. In alternativa, per i lavori di breve durata (meno di due giorni/uomo), è possibile mettere a disposizione il disinfettante. |
| 2 | Con cosa possono essere asciugate le mani dopo averle lavate? | Per asciugare le mani occorre mettere a disposizione salviette monouso, salviette di carta usa e getta o rotoli di salviette di stoffa utilizzabili una sola volta. È inoltre possibile utilizzare asciugamani a lame d'aria, molti dei quali sono dotati di un filtro HEPA nel canale di aspirazione e l'aria (scarico) è canalizzata. |
| 3 | A quali misure igieniche sono soggetti i locali di comune utilizzo (p. es. toilette, locali pausa)? | I locali di comune utilizzo vanno puliti giornalmente. Dopo ogni utilizzo, nei locali pausa e nelle sale riunioni è opportuno pulire i tavoli e le altre superfici toccate di frequente, come i braccioli delle sedie, con prodotti di pulizia usuali. I locali devono essere attrezzati con adeguati prodotti di pulizia e salviette di carta monouso. In particolare le toilette mobili (p. es. TOI TOI) vanno pulite anche con un disinfettante. |
| 4 | Dove devo portare la mascherina? | Fondamentalmente ogni persona deve indossare una mascherina facciale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture e aziende (art. 6, cpv. 1, Ordinanza COVID-19 situazione particolare). La mascherina deve essere indossata anche ovunque vi sia una situazione di rischio. Tra queste rientrano, p es.: <ul style="list-style-type: none"> • situazioni a stretto contatto (distanza < 1,5 metri) • contatti duraturi (> 15 minuti) • presenza di molte persone in una stanza • stanze scarsamente aerate • persone che rilasciano i virus SARS-CoV-2 (p. es. pazienti). Nel singolo caso, la situazione deve essere valutata sul posto. |
| 5 | Devo portare la mascherina durante i trasporti di gruppo nel veicolo aziendale? | Sì, l'interno dei veicoli aziendali rappresenta una situazione di rischio che impone a tutti di indossare la mascherina. Soltanto il conducente può essere esentato da questo obbligo se indossare la mascherina rappresenta un rischio |

| | | |
|----|--|--|
| | | per la sicurezza. In questo caso, il posto a fianco del conducente deve essere possibilmente lasciato libero. |
| 6 | Quali tipi di mascherine sono considerati mascherine facciali? | <p>Sono considerate mascherine facciali le maschere di protezione delle vie respiratorie, le mascherine igieniche nonché le mascherine in tessuto prodotte industrialmente che hanno un effetto di protezione sufficiente nei confronti di terzi. Le sciarpe o altri capi in tessuto non specifici (p. es. mascherine cucite personalmente) non sono mascherine facciali.</p> <p>https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Produktsicherheit/produktesicherheit_faq_covid19.html</p> <p>Sul posto di lavoro consigliamo tuttavia di continuare a portare le mascherine igieniche secondo la norma EN 14683, che garantiscono un livello di protezione e sicurezza elevato in base a una norma europea armonizzata.</p> |
| 7 | Non sempre è possibile rispettare la distanza di 1,5 metri sul posto di lavoro. Quando sono richieste misure supplementari? | <p>Sono in ogni caso necessarie misure supplementari secondo il principio STOP.</p> <p>Se nessun'altra misura può garantire la dovuta protezione dal contagio, vige l'obbligo generale di indossare la mascherina.</p> |
| 8 | Quale disposizione vale per i brevi contatti inferiori a 1,5 metri? | I contatti di breve durata al posto di lavoro (p. es. incontri sui ponteggi, sollevare insieme un oggetto) possono aver luogo senza provvedimenti supplementari (p. es. senza mascherina). Se determinati compiti possono essere svolti solo insieme sono necessari provvedimenti supplementari secondo il principio STOP. |
| 9 | È necessario istruire i lavoratori sull'uso della mascherina? | <p>Per garantire la protezione contro l'infezione da coronavirus devono essere indossate le mascherine facciali (p. es. le mascherine igieniche) (vedi punto 5).</p> <p>I lavoratori devono essere istruiti sul corretto uso delle mascherine. Indicazioni in merito sono disponibili su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://youtu.be/i8HTd1jROYM - https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Sched-tematiche-factsheet/uso-corretto-delle-mascherine-igieniche |
| 10 | Nel «Rapporto esplicativo relativo all'Ordinanza COVID-19 situazione particolare», commento all'art. 25, si parla di «squadre fisse». E per i lavori di costruzione? | L'attuazione del provvedimento «squadre fisse» serve principalmente per il tracciamento dei contatti e non rappresenta una misura di protezione. A protezione dei lavoratori, occorre adottare misure adeguate secondo il principio STOP. |
| 11 | Cosa si intende con «squadre fisse»? | Le «squadre fisse» sono gruppi di collaboratori della stessa azienda. Il datore di lavoro deve poter risalire alla composizione di queste squadre per il giorno in questione, e questo almeno durante le due settimane lavorative successive. Se un membro di questa squadra dovesse infettarsi con il coronavirus, il servizio di contact tracing cantonale può disporre la quarantena per tutti i componenti della squadra. |

| | | |
|----|--|---|
| | | www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html |
| 12 | Le squadre fisse possono essere composte anche da dipendenti di aziende diverse? | No. Risalire alla composizione delle squadre fisse per due settimane lavorative implica una responsabilità che non può essere divisa. (Eccezione: personale a prestito) |
| 13 | Nei lavori di rifinitura interna sono spesso presenti, nella stessa zona di lavoro, collaboratori di varie ditte che lavorano assieme o gli uni accanto agli altri. Quali regole valgono in questo caso? | Al chiuso occorre fare particolare attenzione alla regolare aerazione. Ulteriori misure secondo il principio STOP devono essere valutate nel singolo caso. Se non vengono definite misure aggiuntive, vige l'obbligo generale di indossare la mascherina. |
| 14 | Quando, su un cantiere, un locale è considerato un locale chiuso? | Un locale è chiuso non appena sono state montate le finestre. Anche un locale cieco senza finestre è considerato un locale chiuso. |
| 15 | Negli spogliatoi è obbligatorio indossare la mascherina? | Sono in ogni caso necessarie misure secondo il principio STOP. Se nessun'altra misura può garantire la dovuta protezione dal contagio, vige l'obbligo generale di indossare la mascherina. |
| 16 | Quali regole valgono per i locali pausa, le mense aziendali e i ristoranti per il personale? | Secondo l'art. 12, cpv. 3, Ordinanza COVID-19 situazione particolare, per i ristoranti per il personale e le mense aziendali si applica unicamente quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • per la consumazione nel settore della ristorazione vige l'obbligo di stare seduti. • All'interno deve essere rispettata la distanza di 1,5 metri fra tutte le persone. Questa regola è da considerarsi rispettata se ogni secondo posto a sedere è mantenuto libero o se a un tavolo da quattro persone sono occupati solo i due posti in diagonale. • Possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda. |
| 17 | Quali regole valgono nelle sale riunioni? | Sono in ogni caso necessarie misure secondo il principio STOP. Se nessun'altra misura può garantire la dovuta protezione dal contagio, vige l'obbligo generale di indossare la mascherina. |
| 18 | Come posso garantire che non ci siano lavoratori malati nel mio gruppo di lavoro? | Breve istruzione ogni mattina prima dell'inizio dei lavori. Istruite sulle prescrizioni indicate all'art. 25 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare riguardanti igiene, distanziamento e obbligo della mascherina e informatevi sullo stato di salute dei vostri lavoratori. I lavoratori che manifestano sintomi di malattia (tosse, mal di gola, respiro affannoso con o senza febbre, perdita improvvisa dell'olfatto e/o del gusto, sintomi febbrili o dolori muscolari) devono essere mandati a casa. Chiedete ai collaboratori con questi sintomi di restare a casa. |
| 19 | Chi ha bisogno di un piano di protezione? | I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni |

| | | |
|----|--|---|
| | | devono elaborare e attuare un piano di protezione (art. 10 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare). |
| 20 | Negli uffici open space si deve indossare la mascherina? | Sono in ogni caso necessarie misure secondo il principio STOP. Se nessun'altra misura può garantire la dovuta protezione dal contagio, vige l'obbligo generale di indossare la mascherina. |
| 21 | Quali provvedimenti speciali devono essere assunti per le persone particolarmente a rischio? | Per le persone particolarmente a rischio valgono le disposizioni dell'art. 27a dell'Ordinanza 3 COVID-19 |
| 22 | Un collaboratore comunica che le analisi di laboratorio hanno confermato l'infezione da coronavirus. Cosa deve fare il datore di lavoro? | Occorre seguire le istruzioni del Cantone (servizio di contact tracing). Se tutte le misure di protezione sono state rispettate, si può presumere che nessun altro collaboratore venga posto in quarantena. |
| 23 | L'obbligo di indossare la mascherina in luoghi accessibili al pubblico decade se sono installati dei divisori? | No. Secondo l'art. 6 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, l'obbligo della mascherina facciale si applica anche ai collaboratori e ad altro personale attivo in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico della struttura, indipendentemente che siano stati installati dispositivi di protezione come grandi divisori in vetro o plastica. Si può derogare all'obbligo generale di indossare la mascherina solo se: <ul style="list-style-type: none"> • l'accesso ai luoghi chiusi e alle aree esterne accessibili al pubblico è consentito unicamente alle persone con un certificato valido e • anche i lavoratori impiegati in tali luoghi e aree dispongono di un certificato valido. |
| 24 | Quali regole si applicano per uno sportello pubblicamente accessibile (reception)? | Vige l'obbligo di indossare la mascherina in ogni parte dell'azienda accessibile al pubblico, quindi anche nelle aree con sportello. |
| 25 | È possibile allentare le misure di protezione se i lavoratori sono vaccinati? | Sì. Il datore di lavoro ha l'obbligo di assumere misure di protezione adeguate. A tale scopo può tenere conto dello stato di vaccinazione volontariamente comunicatogli dai suoi collaboratori, ma non può in nessun caso fare pressione sui collaboratori non vaccinati. |

Domande concrete sulla procedura di controllo

Disposizione di provvedimenti

Secondo l'art. 26 cpv. 4 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente. In via di massima i provvedimenti disposti che non comportano la sospensione del lavoro devono essere attuati entro il giorno lavorativo successivo.

Nei seguenti casi il lavoro viene sospeso fino ad attuazione ultimata dei provvedimenti necessari:

1. Non è data la possibilità di lavarsi le mani con acqua corrente e sapone e non è inoltre disponibile (gel) disinfettante.
2. Non sono state attuate misure adeguate secondo il principio STOP.

Una decisione in merito viene emessa in base agli artt. 25 e 26 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare ed è nel contempo una decisione secondo l'art. 51 cpv. 1 LL. La stessa non ha tuttavia alcun effetto sulla procedura di esecuzione secondo la LAINF.

Chiusura dell'azienda

Se gli organi esecutivi constatano durante i loro controlli che i provvedimenti ordinati non sono stati attuati, gli stessi vengono nuovamente ordinati, sotto comminatoria della pena prevista nell'art. 292 CP. Quando il provvedimento viene ordinato per questa seconda volta si comunica inoltre che in caso di mancata attuazione l'azienda dovrà essere chiusa. Se il provvedimento non è attuato nemmeno dopo il terzo controllo, l'azienda viene immediatamente chiusa o i lavori in questione vengono sospesi. L'emissione di decisioni compete unicamente agli ispettorati cantonali del lavoro.

Densità dei controlli

In via di massima ogni controllo del posto di lavoro o del sistema può essere utilizzato anche per controllare le prescrizioni di cui all'art. 25 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare. Possono essere svolti anche controlli circoscritti all'attuazione di questi provvedimenti.

Controlli da parte di terzi

I controlli da parte di terzi (p. es. organizzazioni tripartite) concernenti il rispetto delle prescrizioni del diritto pubblico in materia di protezione dei lavoratori secondo la LL non sono previsti dalla legge e pertanto, in base all'informativa della SECO ai Cantoni del 6 aprile 2020, non sono consentiti. L'esecuzione è attribuita esplicitamente agli organi esecutivi menzionati.

Dialogo istituzionalizzato fra gli organi esecutivi della LL e la Suva

I rappresentanti degli organi esecutivi della LL e la Suva si confrontano una volta al mese e definiscono i passi necessari. All'occorrenza possono essere consultati l'UFSP e le parti sociali.